

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** n. 153/2024 del 09/02/2024

<b><i>STRUTTURA PROPONENTE</i></b> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: RICORSO PROMOSSO DAGLI EREDI DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED ALTRI SOGGETTI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 6920/2023, NOTIFICATO C/O AVV. LUIGI MANNUCCI IL 02/01/2024 (FASC. N. 4895). AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE L’AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. LUIGI MANNUCCI.</p> <p>COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 13.283,83 (SPESE GENERALI, C.A.P. ED I.V.A. COMPRESI).</p>	
Proposta di delibera: 336/24 del: 07/02/2024	
L’Estensore: FILIPPI FILIPPO	Data 07/02/2024
Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.	
Il Direttore Amministrativo Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Generale:	

## II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

**PREMESSO** che:

- in data 07/12/2012 veniva notificato all'AO SGA l'atto di citazione (introduttivo del giudizio civile avente R.G. n. 76951/2012) con il quale gli eredi di un paziente chiedevano al Tribunale di Roma la condanna dell'AO SGA al risarcimento dei danni dagli stessi asseritamente patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto avvenuto in data 18/03/2010 a causa della tardiva diagnosi di un adenocarcinoma del polmone;
- nel corso del giudizio – nel quale l'AO SGA si costituiva per il tramite dell'avvocato Luigi Mannucci – veniva espletata una CTU che escludeva la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dei sanitari del Nosocomio che ebbero in cura il paziente;
- a definizione del giudizio *de quo*, il Tribunale di Roma, sulla base delle conclusioni rassegnate dal Collegio Peritale nella richiamata CTU (ritenute dal Giudicante “*del tutto condivisibili alla luce delle evidenze scientifiche descritte nell'elaborato peritale*”) pronunciava la sentenza n. 3931/2018 con la quale: 1) rigettava la domanda attorea; 2) condannava gli eredi del *de cuius*, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'AO SGA, delle spese processuali, liquidate in € 27.852,00 per compensi (oltre accessori come per legge); 3) poneva integralmente a carico di parte attrice le spese di CTU;

**CONSIDERATO** che:

- con atto di citazione in appello (introduttivo del giudizio di secondo grado avente R.G. n. 2143/2018) gli eredi del paziente interponevano gravame avverso la summenzionata pronuncia, chiedendo alla Corte d'Appello di Roma l'integrale riforma della sentenza impugnata;
- a definizione del giudizio *de quo* (nel quale l'AO SGA si è costituita per il tramite dell'avvocato Luigi Mannucci) la Corte d'Appello di Roma ha pronunciato la sentenza n. 6920/2023 con la quale - ritenendo infondata la censura con la quale la parte appellante ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d'ufficio e lamentato che il giudice di primo grado ha erroneamente esaminato e valutato le risultanze istruttorie - ha sostanzialmente confermato quanto statuito dal Giudice di prime cure, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'AO SGA, liquidate in complessivi € 14.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;

**RILEVATO** che:

- a seguito della citata pronuncia, il legale di controparte – secondo quanto rappresentato dall'avvocato Luigi Mannucci con nota dell'11/12/2023 – ha formulato una proposta transattiva che prevede la rinuncia, da parte dei propri assistiti, all'impugnazione della sentenza di secondo grado mediante ricorso per cassazione ed il pagamento, in favore dell'AO SGA, del 50% delle spese di lite liquidate sia nel primo grado (pari ad € 27.852,00 oltre spese generali ed oneri di legge) che nel secondo grado (pari ad € 14.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge);
- tale proposta è stata esaminata dal Comitato Valutazione Sinistri nella riunione del 19/12/2023, all'esito della quale - preso atto di quanto rappresentato dall'avvocato L. Mannucci (intervenuto in qualità di legale fiduciario dell'Azienda nel giudizio *de quo*) il quale, tenuto conto degli esiti del giudizio d'appello (totalmente favorevoli all'AO SGA): 1) ha espresso parere sfavorevole circa l'accettazione della proposta formulata da controparte, rappresentando l'opportunità di iscrivere nuova ipoteca a garanzia delle spese di lite liquidate dalla sentenza di secondo grado n. 6920/2023; 2) ha segnalato di aver notificato la sentenza di secondo grado a controparte in data 31/10/2023 e che, pertanto, il termine per l'eventuale impugnazione di detta pronuncia davanti alla Corte di Cassazione scade il 02/01/2024 - il CVS ha ritenuto opportuno: a) dare seguito alle indicazioni fornite dall'avvocato Mannucci in ordine all'opportunità di non accettare la proposta transattiva avanzata da controparte, nonché di provvedere all'iscrizione di una nuova ipoteca a garanzia delle spese di lite liquidate dalla sentenza di secondo grado n. 6920/2023; b) demandare all'avvocato Mannucci - nel caso in cui controparte provvedesse ad impugnare la sentenza di secondo grado in sede di legittimità – il compito di resistere nel giudizio di legittimità che dovesse essere eventualmente instaurato dagli eredi del paziente davanti alla Suprema Corte;

**PRESO ATTO**

della nota del 02/01/2024, con la quale l'avvocato L. Mannucci ha comunicato *“che in data odierna è stato notificato a mezzo PEC dal difensore di controparte il ricorso in*

*cassazione*” con il quale è stata impugnata la sentenza della Corte d’Appello n. 6920/2023;

**RITENUTO**

opportuno, sulla base di quanto emerso nella richiamata riunione del CVS del 19/12/2023, che l’AOSGA si costituisca nell’ambito del giudizio di legittimità instaurato da controparte davanti alla Suprema Corte al fine di evitare la riforma della pronuncia di secondo grado;

altresi, opportuno rinnovare l’incarico all’avv. Luigi Mannucci, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l’Azienda nei due precedenti gradi di giudizio (entrambi conclusi con esiti totalmente favorevoli all’AO SGA);

**PRESO ATTO**

del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente UOC, relativo al compenso per l’espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un’ottica di contenimento della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO**

che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura speciale alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3;
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 13.283,83 (€ 9.104,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 6.116,63 (€ 4.192,00+ Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”:  
per € 6.116,63 sull’esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 34;  
per € 7.167,20 sull’esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

## PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta del 19.12.2023, la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio di legittimità promosso con ricorso per cassazione dagli eredi di un paziente nei confronti dell'AO SGA;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'AO SGA all'Avv. Luigi Mannucci mediante il rilascio di apposita procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Giunio Bazzone n. 3;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € 13.283,83 (€ 9.104,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di € 13.283,83 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

per € 6.116,63 sull'esercizio 2024, Aut. n. 16 sub-aut. n. 34;

per € 7.167,20 sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche

ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

**DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.